

GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Ricorso per ingiunzione di pagamento

Per l'interesse di

Avv. Tizia, CF ****, nata a *** il ****, e residente in ****, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Zuanon (C.F. ****), presso il cui Studio in ****, elegge domicilio, giusta procura a margine del presente atto.

Si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata silvia.zuanon@ordineavvocatipadova.it e il numero di fax **** presso il quale ricevere le comunicazioni di Cancelleria.

Premesso che

- I. A fine novembre 2013, l'Avv. Tizia riceveva incarico dal Dott. Caio, Vice Segretario di SINDACATO Nazionale, di revisionare lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Ente Bilaterale ENTE BILATERALE (Ente già costituito ma che, a causa del recesso della precedente associazione sindacale rappresentante dei lavoratori, necessitava dell'ingresso di SINDACATO Nazionale affianco a ****, associazione datoriale; **doc. 1**), oltre alla redazione di alcuni pareri scritti.
- II. In particolare, il dott. Caio informava l'avv. Tizia che la consulenza verteva sull'esame della bozza di statuto dell'Ente Bilaterale ENTE BILATERALE, dovendosi apportare le modifiche necessarie a garantire la più equilibrata cooperazione delle due Associazioni, e chiedeva

un parere su due aspetti particolari: *i)* se le articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale avessero dovuto ottenere accreditamento regionale per svolgere la propria attività; *ii)* quali erano i profili di ammissibilità di una clausola che disciplinasse le modalità di esclusione e di recesso degli associati all'interno dello Statuto stesso.

- III. In data 06.12.2013, l'Avv. Tizia trasmetteva al dott. Caio il primo parere richiesto sullo Statuto di ENTE BILATERALE (**doc. 2**).
- IV. In data 23.12.2013, l'Avv. Tizia inviava al dott. Caio il secondo parere sull'associazione professionale (**doc. 3**).
- V. In data 17.01.2014, l'Avv. Tizia trasmetteva la versione definitiva revisionata dello Statuto di ENTE BILATERALE al dott. Caio (**doc. 4**).
- VI. Nonostante ripetuti solleciti di pagamento inviati anche dal presente patrocinio, ad oggi l'odierna ricorrente non ha ricevuto il pagamento di quanto spettante (**doc. 5**).
- VII. In data 26.02.2016, su apposita istanza di opinamento presentata dall'Avv. Tizia, con un costo affrontato di € 45,90, l'Ordine degli Avvocati di Padova emetteva parere di congruità in materia stragiudiziale, ritenendo congrua la somma di € 2.295,00 oltre accessori, per un totale di € **2.452,90** (**doc. 6**).
- VIII. Si rileva il pericolo che un ulteriore ritardo nel pagamento

possa comportare un grave pregiudizio per parte creditrice, in quanto SINDACATO è una realtà in forte crisi interna, ormai da quasi due anni, e che vive in un'assoluta incertezza sulla eventuale prosecuzione o chiusura dell'associazione, essendosi creata una sorta di duplicazione (che, per un periodo, ha comportato il congelamento dei conti correnti bancari) del sindacato stesso, con una preoccupante confusione sull'individuazione della persona di Segretario Generale (**doc. 7**). Ricorrono pertanto le condizioni affinché il presente decreto sia munito di provvisoria esecutività a norma dell'art. 642, secondo comma, c.p.c.

Tutto quanto sopra esposto, l'Avv. Tizia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Giudice adito voglia ingiungere mediante decreto ad SINDACATO, in persona del Segretario generale *pro tempore*, con sede in ****, di pagare senza dilazione e per il titolo di cui in ricorso, all'Avv. Tizia, come sopra difesa, rappresentata e domiciliata, la somma capitale di **Euro 2.498,80** (duemilaquattrocentonovantotto/80), di cui € 45,90 per tassa di liquidazione per l'opinamento della parcella, oltre interessi legali e spese del presente procedimento, ed oltre alle successive occorrenze come per legge.

Autorizzando, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto e fissando

il termine di quaranta giorni dalla notifica ai soli effetti dell'eventuale opposizione.

Si chiede, infine, autorizzarsi l'esecuzione immediata senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 482 c.p.c., sussistendo i presupposti previsti dall'art. 642 ultimo comma c.p.c.

Si producono i seguenti documenti:

1. Rassegna stampa Accordo interconfederale Confimea&SINDACATO, del 12.09.2013;
2. Corrispondenza e-mail inviata dall'Avv. Tizia in data 06.12.2013, con parere sullo Statuto dell'Ente ENTE BILATERALE;
3. Corrispondenza e-mail inviata dall'Avv. Tizia in data 23.12.2013, con parere sull'associazione professionale;
4. Corrispondenza e-mail inviata dall'Avv. Tizia in data 17.01.2014 con la versione definitiva revisionata dello Statuto di ENTE BILATERALE;
5. Lettera di sollecito del pagamento datata 11.06.2015;
6. Preavviso di parcella e parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
7. Articoli di giornale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento è di Euro 2.498,80 e che, pertanto, il contributo unificato dovuto e versato è pari ad Euro 49,00.

*****, 29 marzo 2016

Avv. Silvia Zuanon

IL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

letto il sujesteso ricorso con i documenti allegati, ritenuta la propria competenza, ritenuta la ritualità e la fondatezza della domanda, vista l'allegata documentazione, visti gli artt. 633, 641, 642 e 482 c.p.c.;

INGIUNGE

ad **SINDACATO**, in persona del Segretario generale *pro tempore*, con sede *****, di pagare immediatamente e senza dilazione dalla notifica del presente decreto, per il titolo di cui in ricorso, all'Avv. Tizia, come sopra difesa, rappresentata e domiciliata, la somma capitale di **Euro 2.498,80** (duemilaquattrocentonovantotto/80), di cui € 45,90 per tassa di liquidazione per l'opinamento della parcella, oltre interessi legali e spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi Euro _____, di cui Euro _____ per compensi legali ed Euro _____ per spese, oltre alle successive occorrende, con avvertimento che avverso il presente decreto potrà essere proposta opposizione entro 40 giorni dalla notifica mediante atto di citazione avanti codesto Giudice e che, in difetto di pagamento o in difetto d'opposizione, il presente decreto diverrà definitivo.

Autorizza, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto e fissa all'ingiunta termine di 40 giorni dalla notifica del presente atto ai soli effetti dell'eventuale opposizione innanzi a questo giudice.

Autorizza, infine, l'esecuzione immediata, senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 482 c.p.c.

Padova, li

(IL CANCELLIERE)

(IL GIUDICE)